

(N. 1022)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PUGLIESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1965

Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore nel comune di Vibo Valentia, danneggiato dal terremoto del 28 dicembre 1908

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Vibo Valentia, in quanto gravemente danneggiato dal terremoto del 28 dicembre 1908, ottenne che il Piano regolatore e di ampliamento fosse per il 50 per cento finanziato dal Ministero dei lavori pubblici: tanto che furono finanziati piani particolareggiati nel 1935, e successivamente, per la sistemazione di alcune zone nelle quali si appalesavano indispensabili l'intervento statale e la riorganizzazione urbanistica.

Nel contempo, il Ministero dei lavori pubblici ebbe a concedere al comune di Vibo Valentia ulteriori proroghe per l'attuazione del Piano regolatore, in tal guisa riconoscendo

il persistente diritto dell'Ente locale interessato, nonchè l'esigenza dell'intervento ed il permanere dell'obbligo statale al contributo nella stessa misura dei precedenti: tali scopi si prefigge il disegno di legge, indicando le più idonee misure per la realizzazione dell'integrale progetto del Piano regolatore entro il più ragionevole lasso di tempo, così ottemperandosi da parte dello Stato ad un suo preciso ed inequivoco dovere; per il resto osservato per i comuni di Messina, di Palmi e Reggio Calabria, che si trovavano in condizioni identiche a quelle di Vibo Valentia.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che il Comune di Monteleone Calabro, oggi Vibo Valentia (prov. Catanzaro) fece redigere in data 25 luglio 1921 dalla Unione edilizia nazionale un progetto di massima per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento di quella città;

Ritenuto che essendo stata messa in liquidazione l'Unione edilizia nazionale il Comune in base al disposto di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, ha deliberato di delegare al Ministero dei lavori pubblici la progettazione e l'esecuzione delle sole opere di detto piano regolatore riconosciute più indispensabili ed urgenti;

Visto il progetto all'uopo compilato in data 5 aprile 1935 dall'Ufficio del genio civile di Catanzaro in base al citato progetto di massima del 1921 ed approvato dal Podestà del Comune suddetto *con deliberazione 15 aprile 1935 comprendente le seguenti opere di sistemazione della via dei Caprai - completamento della sistemazione della via Ignoto milite - Enrico Gagliardi e largo Gagliardi - sistemazione della Piazza S. Maria del Soccorso - sistemazione della Piazza S. Leoluca facente capo, al corso Umberto I e alla via dei Caprai - sistemazione della via Torretta e largo Torretta ampliamento e risanamento della via Clarisse e della Piazza dove sorge il Dopolavoro comunale;*

Vista la domanda in data 15 aprile 1935 con la quale il Podestà di Vibo ha chiesto che sia approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di cui al progetto del 15 aprile 1935 so-
pracitato;

Ritenuto che il procedimento istruttorio seguito è regolare, e che fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni è stato prodotto un solo reclamo da parte delle signore Buccarelli Antonietta e Martire Maria e Bice fu Francesco per contestare la misura dell'indennità di espropriazione;

Vista la deliberazione 1° giugno 1935 con cui la Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro ha ratificato la suddetta deliberazione podestarile 15 aprile 1935;

Considerato che il piano regolatore proposto è giustificato da evidenti ragioni di pubblico interesse essendosi reso indispensabile provvedere al

risanamento ed ampliamento di alcuni quartieri della città, in conformità delle vigenti norme di edilizia antisismica;

Ritenuto che in questa sede non può essere preso in considerazione il ricorso delle signore eccetera come quello che riguarda la misura della indennità offerta sulla quale a suo tempo dovrà pronunziarsi la competente autorità;

Vista la legge 25 giugno 1865; n. 2369;

Visto il testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 399 e successive modificazioni;

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 454;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro e Segretario di Stato per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Respinto il reclamo proposto dalle signore eccetera e approvato di pubblica utilità il piano regolatore della città di Vibo Valentia, giusta progetto compilato in data 15 aprile 1935 dall'Ufficio del genio civile di Catanzaro in base al progetto di massima 26 luglio 1921 redatto dalla cessata Unione edilizia nazionale;

Visto d'ordine nostro nella planimetria generale in data 5 aprile 1935 e nei tre elenchi delle ditte espropriande portanti la stessa data.

Per l'attuazione del piano in parola è assegnato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato all'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 12 settembre 1935 - XIII

COBOLLI - GIGLI

VITTORIO EMANUELE III

Reg.to alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1935 - XIII

Reg.to Lavori pubblici fol. 295 - F.to illeggibile

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore nel comune di Vibo Valentia, approvato con regio decreto 12 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1935, Registro 15 Lavori pubblici, foglio 295, è prorogato al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi del suddetto piano regolatore, non portate a termine per le vicende belliche e per le conseguenti ripercussioni economiche, e per l'attuazione di questo nel comune di Vibo Valentia, è autorizzata la spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni nel bilancio corrente e per lire 150 milioni in ciascuno dei bilanci 1966, 1967 e 1968.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le somme stanziare per i danni ai terremotati, e con gli aumenti a favore dell'erario risultanti dall'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.